



**Città di Rionero in Vulture**

*Provincia di Potenza*  
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

*Comune di Rionero in Vulture - Provincia di Potenza*  
**CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE**

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 11/07/2023

## Sommario

<b>ART. 1 Finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 Campo di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 Settori d'intervento .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 Ammissibilità .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 Esclusione.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 Liquidazione dei contributi .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 Spese ammissibili.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 Modalità di rendicontazione.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 Patrocinio .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 Norme finali .....</b>	<b>6</b>
<b>ART.11 Entrata in vigore .....</b>	<b>6</b>

### **ART. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "*contributi*", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative federazioni sportive a livello nazionale per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Il Comune di Rionero in Vulture eroga contributi a sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni che perseguono le finalità di cui al presente regolamento e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

### **ART. 2 Campo di applicazione**

1. Il Comune di Rionero in Vulture, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e, nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs. 267/2000, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **ART. 3 Settori d'intervento**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:
  - a) iniziative culturali, educative e sociali;
  - b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
  - c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
  - d) iniziative di protezione civile;
  - e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
  - f) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
  - g) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
  - h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali, religiose e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
  - i) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

### **ART. 4 Ammissibilità**

1. Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Onlus, Fondazioni, Organizzazioni culturali, sociali, ricreative, federazioni sportive a livello nazionale che operano senza finalità di lucro E in possesso di Atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato.

### **ART. 5 Esclusione**

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti.

### **ART. 6 Liquidazione dei contributi**

1. La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio competente, avviene dopo il termine dell'iniziativa su presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal soggetto richiedente.
2. E' consentito al soggetto richiedente presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che deve essere validato e autorizzato dal competente ufficio al fine dell'erogazione del contributo;
3. Le spese non prevedibili al momento dell'istanza, sono comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte;
4. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
5. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

### **ART. 7 Spese ammissibili**

1. Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:
  - a) spese di tipografia;
  - b) spese di pubblicità e/o affissione;
  - c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
  - d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
  - e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
  - f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
  - g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
  - h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
  - i) borse di studio;
  - j) spese postali;

- k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- l) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di €500,00;
- m) spese per polizze assicurative;
- n) spese per servizi di pulizie;
- o) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- p) spese per acquisto materiale vestiario;
- q) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;
- r) ogni altra spesa strumentale all'organizzazione della manifestazione o dell'evento.

#### **ART. 8 Modalità di rendicontazione**

1. I contributi sono erogati, salvo diversa determinazione della Giunta in ordine a un'eventuale liquidazione in acconto, solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.
2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).
3. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
  - b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
  - c) le voci di spesa;
  - d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);
4. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possono riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario deve apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.
5. I documenti di spesa non validi sono esclusi dal computo della somma rendicontata.
6. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso è ridotto proporzionalmente.
7. Il contributo è altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.
8. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competenze, al termine dell'annualità di

riferimento, con le modalità e ai recapiti che sono indicati dall'Associazione in sede di istanza.

9. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività il contributo non è concesso.

#### **ART. 9 Patrocinio**

1. Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.
2. La concessione del patrocinio viene accordata dal Sindaco, su istanza corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

#### **ART. 10 Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

#### **ART.11 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della delibera di approvazione.